



PianDelBruscolo

UNIONE DEI COMUNI

Mombaroccio - Montelabbate - Pesaro - Tavullia - Vallefoglia - Gabicco - Gradara
Provincia di Pesaro Urbino

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI

ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

TERRITORIO COMUNI DI:

MONTELABBATE – TAVULLIA - VALLEFOGLIA

APPROVATO CON DELIBERA C.U. N. 24 DEL 03/08/2007

MODIFICATO CON DELIBERA C.U. N. 6 DEL 08/04/2014

MODIFICATO CON DELIBERA C.U. N. DEL 21/12/2017



Sede Legale Via Roma nr. 81 Tavullia (PU)
Sede operativa Strada Pian Mauro, nr. 47
Località Pian del Bruscolo – 61010 Tavullia (PU)
tel 0721/499077 fax 0721/491438
www.unionepiandelbruscolo.pu.it
PEC: unione.piandelbruscolo@emarche.it

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 3 - FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

ART. 3-BIS - AFFITTO DI POLTRONA / CABINA

ART. 4 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 4-BIS – PROCEDIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA

ART. 5 - ORARI DEGLI ESERCIZI

ART. 6 - REQUISITI IGIENICO-EDILIZI DEI LOCALI DI LABORATORIO E DI SERVIZIO E LORO SUPERFICI.

ART. 7 - CONTROLLI IGIENICO-SANITARI

ART. 8 - OBBLIGHI DEL TITOLARE

ART. 9 - SUBINGRESSO

ART. 10 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

**ART. 11 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ –SOSPENSIONE – DECADENZA-
CESSAZIONE**

**ART. 12 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI
DELL'AUTORITÀ SANITARIA**

ART. 13 -VIGILANZA E SANZIONI

ART. 14 – ABROGAZIONI

ART. 15 – NORME TRANSITORIE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. - Le norme del presente Regolamento disciplinano **le attività di acconciatore ed estetista** ai sensi della legge 17/08/2005, n. 174, dalla legge 23/12/1970, n. 1142 per quanto applicabile, della Legge 04/01/1990 n. 1, Legge Regionale 20 novembre 2007, n. 17 “Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista”, **dovunque e comunque esercitate**, tanto in locali pubblici che privati.

2. - Nel presente regolamento il Comune deve intendersi l'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e lo SPORTELLO UNICO – SUAP competente per territorio.

3. - La modalità d'inoltro delle comunicazioni sono quelle indicate dal DPR 160/2010.

4. TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ:

4.1- ACCONCIATORE: comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi, i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare;

4.2- ESTETISTA: rientrano tutte quelle attività che comportano trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo esclusivo di migliorarne l'aspetto esteriore, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, e i trattamenti abbronzanti. L'attività di estetica può essere svolta sia con tecniche manuali che con l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalle norme vigenti (allegato alla L. 1/90); Non rientrano nell'attività di estetica i trattamenti che implicano prestazioni di carattere sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume.

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate, fatta salva la qualifica professionale, in locali aperti al pubblico, nel rispetto delle norme urbanistiche, ed igienico sanitarie ovvero con le modalità stabilite dalla legge 174/2005 e 1/1990 e dalla L.R. 17/2007¹.

2. Le suddette attività possono essere svolte anche presso Enti, istituti, alberghi, hotel, palestre, a condizione che siano rispettati i requisiti igienico-sanitari dei locali dove viene svolta l'attività, il personale che svolge l'attività sia in possesso rispettivamente della qualifica e dell'abilitazione professionali richiesti e l'attività sia riservata esclusivamente ai clienti della struttura e con il divieto ad autonoma trasferibilità.

3. Le singole attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate, siano idonei sotto il profilo igienico-sanitario e che siano separati da quelli adibiti a civile abitazione e dotati di autonomo servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività. In tal caso, è ammessa deroga alla superficie minima iniziale di cui al comma 2 lettera b) art. 6, del presente regolamento. La superficie destinata all'esercizio dell'attività qualora sia inferiore a 30 mq,² non comporta modifica della destinazione d'uso dei locali. In ogni caso è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via indicante l'attività svolta e gli orari effettuati.

¹ Modificato con delibera del 21/12/2017

² Modificato con delibera del 21/12/2017

3-bis. L'attività di estetista, può essere effettuata presso esercizi commerciali, farmacie e simili, a condizione che siano rispettati i requisiti igienico-sanitari dei locali dove viene svolta l'attività, il personale che svolge l'attività sia in possesso rispettivamente della qualifica e dell'abilitazione professionali richiesti, nonché le superfici minime previste dal vigente regolamento. È ammessa deroga alla superficie minima iniziale di cui al comma 2 lettera b) art. 6, del presente regolamento, qualora l'attività si svolga in una sola postazione (locale o box nel rispetto delle specifiche dimensioni minime previste nel suddetto articolo e massime di 11 mq), dotati di autonomo servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività. Le altre dotazioni obbligatorie quali spazio d'attesa/e ricevimento, spogliatoio per il personale, ripostiglio, etc., possono essere in comune con l'altra attività. In tal caso l'attività considerata secondaria, non comporta modifica della destinazione d'uso dei locali.³

4. L'attività può essere svolta anche presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle vigenti norme regionali e statali.

5. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista in forma ambulante o di posteggio.

6. Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Legge n. 1/1990 gli acconciatori, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ancorché autorizzato, sempre nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per la disinfezione e sterilizzazione dei materiali utilizzati.

ART. 3 - FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale o societaria.

2. Per l'effettuazione dei trattamenti di cui all'art. 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso della qualificazione professionale. A tale fine le imprese ricorreranno alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

3. Nel caso in cui l'attività di acconciatore venga svolta in forma congiunta a quella di estetista, ciascuna attività deve essere svolta in ambienti idonei e separati nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di quelli di cui al successivo art. 6.

4. Alle stesse condizioni del punto precedente, è consentito lo svolgimento congiunto di più attività nell'ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore.

5. Una stessa impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 08/08/1985 n. 443 può essere titolare di esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata, ovvero che sia garantita la presenza del socio avente il requisito professionale durante l'orario di esercizio.

6. L'esercizio congiunto delle diverse attività (acconciatore ed estetista) è possibile mediante presentazione di due distinte SCIA, in tal caso oltre agli allegati riportati all'art. 4-bis, dovrà essere prodotta un'apposita planimetria recante da dimostrazione dei parametri minimi e la suddivisione delle singole attività, con la superficie riservata alle stesse, nel rispetto delle condizioni indicate al precedente punto 2, e purché il titolare ovvero i soci,

³ Comma modificato con delibera del 21/12/2017 .

siano in possesso delle qualificazioni professionali per le diverse attività ovvero sia nominato un direttore tecnico in possesso dei requisiti necessari.

7. È ammesso l'affitto di poltrona / cabina, ai sensi della predetta normativa. L'ipotesi di "affitto di poltrona" o "affitto di cabina" (a seconda che si tratti di affitto di spazi per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista) è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo. Le suddette possibilità di affitto di poltrona e di affitto di cabina, consentite in base alla legislazione statale attualmente vigente come sopra esposto, naturalmente non prescindono dal rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria

ART-3 BIS -AFFITTO DI POLTRONA / CABINA⁴

1. Nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista è ammessa la stipula di contratti per la "gestione e il godimento della cosa produttiva" riconducibili alla disciplina dell'art. 1615 e ss. del Codice Civile, mediante i quali un acconciatore o un estetista può affittare una propria poltrona/cabina ad altro soggetto, professionista o imprenditore, anche esercente attività diversa da quella dell'affidante, in possesso dell'abilitazione professionale per l'esercizio della specifica tipologia di attività.

2. I locali, in cui sono insediate le attività di cui al c.1 del presente articolo, devono essere idonei dal punto di vista urbanistico, edilizio, della destinazione d'uso, igienico sanitario e della sicurezza, rispetto alle specifiche attività che ivi vengono esercitate. Considerato che l'affitto di cabina/poltrona viene effettuato all'interno di un esercizio precedentemente autorizzato, il nuovo affittuario, non può portare modifiche ai locali in essere.

3. Nell'esercizio delle attività di cui al c.1 del presente articolo, deve essere, inoltre, assicurato il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile e fiscale.

4. Per ciascuna attività esercitata, deve essere individuato un responsabile tecnico che assicura la propria presenza durante il suo svolgimento e deve essere esposta idonea cartellonistica delle specifiche prestazioni e dei prezzi.

5. L'affittuario deve esercitare l'attività autonomamente e presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con cui attesta il possesso dei necessari requisiti professionali, l'idoneità dei locali anche alla diversa attività da lui esercitata e la presenza del responsabile tecnico. Alla SCIA d'inizio attività devono essere allegati: copia del contratto, la planimetria con evidenziati i locali/box in affitto, l'elenco dei macchinari utilizzati, le procedure di sanificazione adottate, nonché quanto indicato di seguito nel presente regolamento.

6. È fatto divieto di affittare tutte le postazione di lavoro.

7. Al fine di assicurare l'adeguata tutela del consumatore, individuare chiaramente le responsabilità dei singoli operatori e consentire l'efficace espletamento della funzione di controllo in capo agli enti competenti, dalla SCIA di cui al c.6, del presente articolo (corredata di idoneo allegato planimetrico) devono risultare chiaramente:

⁴ Articolo aggiunto con delibera C.U. del 21/12/2017.

- la superficie presa in uso dall'affittuario;
 - la puntuale identificazione delle diverse postazioni lavorative;
 - le diverse responsabilità delle parti, in relazione agli strumenti/attrezzature utilizzate ed ai locali ed impianti;
 - la previsione che i soggetti del rapporto contrattuale possano intervenire esclusivamente sulla propria clientela, con esclusione di qualsiasi scambio di postazioni/prestazioni/strumentazione;
 - la previsione che l'affittuario osserva, in linea di massima, orari di esercizio all'interno di quelli stabiliti dall'affidante, esponendo un proprio specifico cartello in caso di orari personalizzati.
8. Il contratto di affitto di poltrona/cabina, deve necessariamente disciplinare:
- durata, facoltà e cause di risoluzione anticipata;
 - tipologia di attività;
 - superficie data in uso e autonomia delle postazioni/prestazioni/attrezzature;
 - rapporto economico tra le parti.⁵

ART. 4 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata degli allegati obbligatori, debitamente sottoscritta, indirizzata al SUAP/ Ente Unione con le modalità stabilite dal DPR n.160 del 7 settembre 2010.
2. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme di settore e del presente regolamento nonché, per i locali dell'esercizio in conformità ai requisiti urbanistici, edilizi, igienico sanitari, di sicurezza e a quelli stabiliti dal presente regolamento.

ART. 4-BIS – PROCEDIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA

1.1- La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo SPORTELLO UNICO del SUAP del Comune/Unione competente per territorio **per tramite CCIAA** e dovrà avvenire obbligatoriamente in forma "**esclusivamente telematica**" come previsto dal [D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160](#), utilizzando [STARWEB/COMUNICA CCIAA NEI CASI DI SCIA CONTESTUALE A COMUNICAZIONE UNICA](#).

1.2 - Alla SCIA, sopra indicata, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere allegata apposita planimetria che individui i locali e le aree in cui si intende esercitare l'attività, nonché quanto indicato dalla modulistica approvata e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente o del SUAP e comunque:

⁵ Articolo aggiunto con delibera C.U. del 21/12/2017.

1. planimetria dei locali interessati, in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante indicando per ogni locale la destinazione d'uso, la superficie, l'altezza ed il layout delle attrezzature principali.
2. Elenco delle apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività e descrizione sottoscritta della procedura di sanificazione adottata, allegando la scheda tecnica/tossicologica del prodotto utilizzato;⁶
3. Copia documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali, o gli estremi dei titoli necessari con l'indicazione per l'acquisizione diretta presso altre pubbliche amministrazioni.
4. Quadro autocertificazione legale rappresentante / Soci/ Responsabile tecnico con accettazione incarico.
5. Titolo di disponibilità del locale.
6. Qualora oltre alle normali attrezzature vengano installati impianti rumorosi quali ad esempio: condizionatori, impianti per la diffusione sonora stereo o tv etc, deve essere presentata, in luogo della dichiarazione sostitutiva, documentazione relativa al contenimento delle emissioni sonore e all'inquinamento acustico, atta ad attestare che il tipo di attività che si intende svolgere, alla luce anche della rumorosità delle attrezzature utilizzate, e degli accorgimenti posti in essere, non supera i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente e dal piano di classificazione acustica del Comune, in osservanza alla delibera della G.R. n.896 AM/TAM del 24/06/2003.

2.1 - Nella SCIA è indicato almeno un responsabile tecnico. Lo stesso soggetto può essere designato come responsabile tecnico per più sedi della stessa impresa o per più imprese, purché durante l'orario di apertura dell'esercizio sia assicurata la presenza del responsabile tecnico. In caso di malattia, maternità o altro temporaneo impedimento del responsabile tecnico superiore ad un mese, deve essere data immediata comunicazione al SUAP del Comune/Unione, indicando il nominativo e gli estremi dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico temporaneamente designato.

2.2 - Per i tempi procedurali si applica il Regolamento SUAP del distretto pesarese.

2.3 - L'attività di cui alla SCIA può essere iniziata a seguito del rilascio da parte del SUAP (nel caso specifico C.C.I.A.A.- COMUNICA) della ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna della SCIA, conformemente alla normativa di cui all'art. 5 del DPR 160/2010.

3. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

4. L'ampliamento dei locali o il trasferimento in altra sede sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.

5. Copia della SCIA è esposta nel locale destinato all'attività.

6. La cessazione dell'attività deve essere comunicata con le modalità di cui al punto 1 del presente articolo, entro 30 giorni dalla data di chiusura.

ART. 5 - ORARI DEGLI ESERCIZI

⁶ Modificato con delibera del 21/12/2017

1. Ogni esercente determina liberamente l'orario di attività degli esercizi disciplinati dal presente regolamento.
2. È fatto obbligo rispettare l'orario prescelto ed esporre al pubblico, visibile dall'esterno, l'orario di attività e l'eventuale periodo di chiusura.

ART. 6 - REQUISITI IGIENICO-EDILIZI DEI LOCALI DI LABORATORIO E DI SERVIZIO E LORO SUPERFICI.

1. I locali ove si svolgono le attività di cui al presente Regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali vigenti, nonché delle disposizioni di cui al presente regolamento:

a) I singoli locali (stanza chiusa) adibiti all'attività non devono avere superficie calpestabile inferiore a 9 mq, devono avere un'adeguata aero-illuminazione naturale, un'altezza non inferiore a m.2,70.

b) Nei locali con porte vetrate deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale mediante vasistas e nel caso di aerazione inferiore ad 1/16 di superficie calpestabile deve essere assicurata un'aerazione forzata complementare alla naturale che consenta un adeguato numero di ricambi/ora(1-2 ricambi ora).

c) Tutti gli esercizi devono essere dotati di un idoneo servizio igienico (antibagno + WC) e di un adeguato ripostiglio e spogliatoio per il personale, in aggiunta ai locali adibiti all'attività, ad eccezione dei laboratori di estetica per i quali devono essere previsti i locali indicati al successivo punto 2, lett. b), del presente articolo.

d) Nei locali in cui si svolge l'attività ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino all'altezza di almeno 1,50 m. devono essere lavabili e disinfettabili, che ne consentono la pulizia e disinfezione.

e) Nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi in maiolica o materiale simile ad acqua corrente e potabile calda e fredda con comando non manuale (es . leva clinica, pedale ecc.); tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento dell'acqua di rifiuto. Deve essere previsto almeno un lavabo ogni tre postazioni, e comunque dove si effettua attività imbrattanti⁷;

f) Gli esercizi, nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili, devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di un'area separata, per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti, adeguatamente aerata.

g) L'arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata sanificazione dei mobili e delle attrezzature di servizio:

1. per gli strumenti di lavoro che possono potenzialmente venire a contatto con liquidi biologici (es. sangue) deve essere prevista la sterilizzazione tramite autoclave a vapore o altra tecnica di efficacia biologica parificata alla suddetta previo assenso del servizio sanitario di competenza⁸.
2. la biancheria utilizzata per i clienti dovrà essere sottoposta a lavaggio separato e a temperatura non inferiore a 90°C; in alternativa possono essere utilizzati anche materiali monouso ;

⁷ Modificato con delibera del 21/12/2017

⁸ Modificato con delibera del 21/12/2017

3. nel caso di utilizzo di solarium a scopo estetico dovranno essere esposte in cabina le norme di precauzione relative all'utilizzo dello stesso nonché le eventuali controindicazioni al trattamento (es. uso di farmaci, gravidanza , uso di lenti a contatto, ecc.) .
4. tutte le apparecchiature elettromeccaniche dovranno essere marcate CE; tale certificazione deve essere presente nella sede dell'attività

f) non possono essere destinati, alle attività oggetto di tale regolamento, locali interrati o seminterrati.

2.- L'apertura di nuovi esercizi ed il trasferimento di esercizi esistenti sono consentiti in locali dotati di superficie minima da adibire allo svolgimento dell'attività, esclusi i locali accessori (servizi igienici, ripostigli) così determinate⁹:

a) esercizio di acconciatore: superficie di almeno mq. 4 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15 per il primo posto. Si definisce **“posto di lavoro”**ogni poltrona attrezzata davanti lo specchio;

b) attività di estetica esercitata in locali autonomi: superficie di almeno mq. 30; in ogni caso gli esercizi di estetica dovranno disporre della seguente disposizione del locale:

2.1. - uno spazio/locale ricevimento-attesa;

2.2. - un servizio igienico (WC + antibagno) per il pubblico adiacente allo spazio di cui sopra;

2.3 .- box distinti per attività con superficie minima di mq. 6 cadauno;

2.4. - il servizio igienico (WC + antibagno) ad uso esclusivo del personale (solo per locali con superficie complessiva¹⁰ superiore a mq. 70).

3. - Le attività di cui all'art. 1 punto 4 del presente articolo, se abbinate in un unico esercizio, devono essere svolte in locali distinti ed aventi le superfici minime previste per le singole attività. È consentito l'utilizzo di una sala di attesa unica, con relativo servizio igienico, distinta però dalle sale di lavoro. In tal caso la superficie minima per l'attività di estetica, di cui al punto 2, lettera b, del presente articolo, può essere ridotta del 20%.¹¹

4. È fatto salvo, comunque, il rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

5. È fatto salvo quanto indicato nell'art. 2, comma 3 e 3-bis¹².

ART. 7 - CONTROLLI IGIENICO-SANITARI

1. La vigilanza ed il controllo spettano all'ASUR - Dipartimento di Prevenzione della Zona Territoriale per :

a) l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività;

b) il controllo sanitario sui procedimenti igienico-sanitari (sanificazione, disinfezione ecc.) usati nelle lavorazioni, nonché la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

⁹ Modificato con delibera del 21/12/2017

¹⁰ Modificato con delibera del 21/12/2017

¹¹ Modificato con delibera del 21/12/2017

¹² Modificato con delibera del 21/12/2017

ART. 8 - OBBLIGHI DEL TITOLARE

1. Sul titolare dell'attività ricade la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.

ART. 9 - SUBINGRESSO

1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua la relativa comunicazione al SUAP competente relativo al SUAP del Comune/Unione, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda, indicando il nominativo del soggetto in possesso dell'abilitazione.

2. L'Unione, qualora siano venuti meno i requisiti richiesti o in caso di violazione delle disposizioni delle leggi 1/1990, 174/2005, della legge regionale 17/2007 o del regolamento comunale, può sospendere l'attività, previa diffida all'interessato ad adeguarsi, secondo le procedure ed i termini stabiliti dal presente regolamento. Se al termine del periodo di sospensione l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il SUAP del Comune/Unione/Unione dispone la cessazione dell'attività.

3. La cessazione dell'attività da parte del titolare è comunicata al SUAP del Comune/Unione entro trenta giorni.

4. Qualora non sia in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'azienda, l'attività potrà iniziare solo dopo aver ottenuto la qualificazione professionale. Qualora non ottenga la suddetta qualificazione professionale entro un anno dalla data di acquisizione del titolo, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

ART. 10 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare dell'attività può chiedere al SUAP del Comune/Unione la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi. Eventuali proroghe possono essere concesse per gravi motivi stabiliti dal SUAP del Comune/Unione.

ART. 11 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ –SOSPENSIONE – DECADENZA- CESSAZIONE¹³

1. - L'attività è sospesa

1.1 Fino al ripristino, e comunque fino a un massimo di sei mesi qualora si configuri la perdita dei requisiti della qualifica professionale. La sospensione è disposta qualora nel termine di 30 giorni dal verificarsi, non si provveda alla comunicazione al presente Ente, di un nuovo responsabile tecnico, in possesso dei requisiti prescritti;

1.2 - Fino al ripristino, e comunque fino a un massimo di trenta giorni, per sopravvenuta mancanza delle superfici minime richieste e dei requisiti igienico-sanitari, qualora nel termine dalla contestazione, non si provveda al ripristino.

1.3 - Fino a un massimo tre mesi, per reiterate violazioni delle disposizioni di legge o regolamenti vigenti quanto non diversamente disposto da altre norme di legge e fatto salvo l'applicazione della relativa sanzione.

2. Il diritto all'esercizio dell'attività decade nelle seguenti ipotesi:

¹³ Modificato con delibera del 21/12/2017

- 2.1- per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi.
- 2.2 - Per perdita da parte del titolare dei requisiti professionali e mancato ripristino entro sei mesi dalla sospensione.
- 2.3 - Per sopravvenuta mancanza delle superfici minime richieste e dei requisiti igienico-sanitari, qualora nel termine di trenta giorni dalla diffida non si provveda al ripristino ovvero altro termine indicato nell'atto di sospensione;
- 2.4- Per mancata attivazione dell'esercizio entro i sei mesi successivi alla data di Segnalazione certificata d' inizio attività, prorogabile a dodici per comprovati motivi;
- 2.5 - Per interruzione dell'attività complessivamente superiore 180 giorni per anno solare, senza preventiva autorizzazione ai sensi dell'art.9.

3. È disposta la cessazione immediata dell'attività:

3.1- qualora venga accertato l'esercizio dell'attività in assenza della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), prevista dall'art. 4 della L.R. 17/2007, fatto salvo l'applicazione delle relative sanzioni e quanto indicato nei commi precedenti del presente articolo in merito alla sospensione e alla decadenza.¹⁴

ART. 12 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITÀ SANITARIA

1. È fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico le tariffe delle prestazioni professionali praticate, i prezzi dei prodotti di cui ai punti 2 e 3, nonché qualunque altro atto o avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.
2. Alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.114/1998.
3. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore (o barbiere), che vendano o comunque cedano alla clientela parrucche e affini o prodotti cosmetici complementari e concernenti i trattamenti eseguiti, non si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.114/1998.

ART. 13 -VIGILANZA E SANZIONI

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altra Autorità incaricata della vigilanza, possono accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività di cui all'art. 1, per gli opportuni controlli.
2. Per le violazioni al presente Regolamento non punite da norme di legge si applicano le sanzioni stabilite dal Regolamento dell'Unione relativo alle Sanzioni Amministrative per violazioni ai Regolamenti, alle Ordinanze del Presidente o dei Dirigenti/Responsabili approvato con atto Consiglio dell' Unione.

ART. 14 – ABROGAZIONI

¹⁴ Modificato con delibera del 21/12/2017

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità previste al punto 2 dell'art.13 del vigente Statuto dell'Unione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati tutti regolamenti per la Disciplina delle attività di Barbiere, parrucchiere ed affini dei comuni aderenti all'Unione.

ART. 15 – NORME TRANSITORIE¹⁵

1. gli esercizi in essere all'entrata in vigore delle presenti norme regolamentari, possono continuare l'attività, con l'obbligo di adeguare tale attività entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento o delle relative modifiche.

=====

¹⁵ Articolo aggiunto con delibera C.U. del 21/12/2017.